



F.A.Q.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA per l'elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo campus delle scienze sociali ed economiche nella ex caserma Piave a Padova. Codice C.I.G. 74773318BC.

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

COMUNICAZIONE N. 2 (Aggiornamento alla data del 12 luglio 2018)

DOMANDE	RISPOSTE
14. Relativamente ai requisiti tecnico-organizzativi nel punto 2.4.2., si può utilizzare uno stesso servizio di ingegneria e di architettura sia nelle sezioni B che nella sezione C?	14. E' possibile utilizzare uno stesso servizio di ingegneria e di architettura per raggiungere i requisiti tecnico-organizzativi richiesti al punto 2.4.2 lettere B e C. Si ricorda che il requisito di cui alla lettera C) non è frazionabile.
15. Si richiede se la sola presenza in quota minoritaria nella compagine proprietaria di una srl di ingegneria di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto 2.5 comma 2 punto c), formalmente non interessato alla partecipazione al bando, inficia la possibilità di partecipazione della società medesima.	15. Si conferma che la presenza, anche se in quota minoritaria, all'interno di una S.r.l. di ingegneria, di un soggetto che ai sensi del punto 2.5 lett. c) (o delle altre lettere) debba essere escluso dalla partecipazione al concorso, comporta l'esclusione dalla partecipazione della Società medesima qualora la Società partecipi al concorso.
16. I giovani professionisti da indicare facenti parte del Team possono essere dipendenti delle società di ingegneria e/o studi di architettura o devono per forza essere associati come mandanti al formando raggruppamento?	16. I giovani professionisti possono essere dipendenti delle società di ingegneria e/o studi di architettura facenti parte del R.T.P. o essere loro stessi raggruppati come mandanti del R.T.P. Ciò in quanto, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 nr. 263, art. 4, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere: a) un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 nr. 263, un amministratore, un socio, un dipendente o un



<p>17. Sono ammesse le partecipazioni di studi di architettura extra UE?</p>	<p>consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;</p> <p>c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.</p> <p>Si precisa che il requisito andrà valutato con riferimento al momento fissato dal presente disciplinare quale termine di presentazione della domanda di partecipazione.</p> <p>Con specifico riferimento ai criteri di valutazione delle candidature ed in particolare al sottocriterio 3.5 lettera C, sarà attribuito un punteggio in base al numero di giovani professionisti componenti il Gruppo di Lavoro indicato al punto 2.6.</p> <p>Quindi per i Raggruppamenti, il punteggio è attribuito solo con riferimento alla presenza di giovani professionisti ulteriori rispetto a quello obbligatorio ai sensi del D.M. 263/2016”.</p> <p>17. Sì. Sono ammesse le partecipazioni di studi di architettura extra UE.</p>
<p>18. Nel gruppo di lavoro è possibile indicare anche dei consulenti, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti da parte del costituendo RTP? Se sì, devono avere dei particolari requisiti e predisporre qualche dichiarazione?</p>	<p>18. Del gruppo di lavoro non possono far parte i consulenti esterni, ovvero quelli che non fanno parte delle strutture organizzative del concorrente (titolari, soci attivi, dipendenti, consulenti su base annua).</p> <p>Pertanto, detti consulenti esterni non devono firmare l'istanza di partecipazione o presentare dichiarazioni. In ogni caso nel modulo ALLEGATO 3 vi è uno spazio dove indicare eventuali consulenti e/o collaboratori esterni.</p> <p>19. I soggetti operanti al di fuori dell'Italia dimostreranno il requisito di cui al punto 2.4.2 lett. D) del disciplinare d'incarico, relativo al personale tecnico utilizzato, secondo le norme dello Stato di</p>



<p>19. In caso di costituendo RTP, un soggetto di un altro paese europeo come può dimostrare il requisito del personale tecnico utilizzato?</p>	<p>appartenenza relativamente all'iscrizione ad albi professionali, alla partita IVA, alla dimostrazione del fatturato annuo.</p>
<p>20. Nei requisiti di capacità economico-finanziari, ovvero nel punto 2.4.2 del disciplinare di concorso, nella sezione A) parlate del fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura,..., espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari a Euro 4.000.000,00. Quando parlate dei tre esercizi intendete:</p> <ul style="list-style-type: none">- tre fatturati annuali (tutte le entrate dell'ufficio di tre anni specifici);- oppure i fatturati di tre servizi (tutte le entrate di tre progetti specifici negli ultimi cinque anni?)	<p>20. Ai sensi del punto 2.4.2 è richiesto che i partecipanti al concorso di progettazione abbiano realizzato nei migliori tre esercizi del quinquennio che va dal 2013 al 2017, "entrate" (il fatturato globale di cui al punto) con riferimento a contratti di servizi e architettura ed ingegneria, per un totale di 4.000.000,00 quale somma tra i migliori tre anni, di attività del partecipante.</p>
<p>21. Si chiede un chiarimento riguardo alla compilazione dell'ALLEGATO 4 punto 1.6. Il mandatario del nostro raggruppamento temporaneo è straniero e pertanto gli enti (INPS, INAIL ecc.) non hanno una corrispondenza. Inoltre alcuni di questi enti non hanno più un recapito fisico in quanto tutta la documentazione avviene solo per via elettronica. Come possiamo compilare correttamente il punto 1.6?</p> <p>22. In caso di raggruppamento da costituire, l'allegato 4 deve essere presentato uno per ogni rappresentante oppure uno compilato con i dati del mandatario e firmato da tutti gli altri rappresentanti?</p>	<p>21. Al punto 1.6 dell'allegato 4 è indicato "se ricorre". Ciò significa che detto punto deve essere compilato nel caso in cui ci siano le condizioni per compilarlo. Pertanto, nel caso in cui non sussista all'estero un ente corrispondente, non ricorrerà l'ipotesi di dovuta compilazione. Nel caso di assenza di recapito fisico, potrà essere indicato il "recapito" per via elettronica (indirizzo pec o altro).</p> <p>22. In caso di Raggruppamento Temporaneo, costituito o da costituire, come previsto al punto 3, lettera B) del disciplinare di concorso, la dichiarazione di cui al Modello ALLEGATO 4 dovrà essere compilata, a scelta del soggetto concorrente, dal capogruppo mandatario designato oppure singolarmente da ogni soggetto raggruppato.</p> <p>Nel primo caso (compilazione solo da parte del capogruppo mandatario) l'unica dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti raggruppati tramite la persona giuridica legittimata e dovrà contenere i dati relativi agli altri soggetti del raggruppamento. Si rinvia ai chiarimenti di cui alla faq 13, con riferimento alle</p>



	<p>modalità di compilazione.</p> <p>Nel secondo caso (compilazione singolarmente da parte di ogni soggetto raggruppato) le dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascun componente del raggruppamento e firmate dalla persona legittimata a seconda della forma giuridica del singolo soggetto raggruppato.</p>
<p>23. All'interno del gruppo di lavoro è richiesto un Progettista architettonico per immobili di interesse storico ai sensi del Dlgs 42/2004, con Laurea in Architettura e iscritto all'Ordine Professionale alla sez. A.</p> <p>E' possibile che questo ruolo sia coperto, all'interno di un raggruppamento temporaneo, da un professionista che svolge la sua attività professionale in uno stato estero UE? Se sì, quali requisiti/caratteristiche sono necessari visto che le indicazioni del disciplinare si riferiscono alla normativa italiana (Dlgs 42/2004)?</p>	<p>23.</p> <p>Le linee guida n. 1 dell'Anac, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21.02.2018 prevedono espressamente che <i>“qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti sez. A”</i>.</p> <p>Nel caso di specie la progettazione è relativa alla Classe I categoria d), pertanto trova applicazione quanto previsto dalla Linea guida citata.</p>
<p>24. In che modo "rilevanza storica" (interesse storico) può essere verificata in altri paesi dell'UE rispetto all'Italia?</p> <p>25. I progetti che documentano la preparazione tecnica e organizzativa devono fare riferimento al tema della competizione, cioè agli edifici universitari o agli interventi nel contesto storico? Il dossier presentato dovrebbe contenere gli stessi progetti?</p> <p>26. I progetti di riferimento in un dossier devono essere edifici universitari situati in un contesto storico?</p> <p>27. L'impostazione storica deve essere inserita nel registro dei monumenti?</p> <p>28. Tutti i membri del gruppo di lavoro devono avere esperienza con edifici storici e dovrebbero documentare il fatturato finanziario anche riferirsi a tali strutture?</p>	<p>24. Si rimanda alla FAQ numero 23.</p> <p>25. Si rimanda alla FAQ numero 3.</p> <p>26. Si rimanda alla FAQ numero 3.</p> <p>27. Non è chiara la domanda.</p> <p>28. Non è richiesto che tutti i partecipanti al raggruppamento abbiano esperienza con edifici storici. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 2.4.2. lett. A) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria deve possedere il requisito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti</p> <p>Per il fatturato si rimanda alla FAQ numero 20.</p>



<p>29. Il disciplinare al punto 3.1 lettera D) - PASSOE di pagina 23 cita: "Il concorrente ed i soggetti raggruppati, al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare i controlli necessari, dovranno presentare il documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato dall'ANAC in sede di registrazione. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass."</p> <p>Tale dichiarazione sembra entrare in contraddizione rispetto a quanto riportato a pag. 24 del disciplinare: "Si segnala che nel caso in cui partecipino alla presente procedura concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, l'Ente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima."</p> <p>Si chiede dunque di chiarire se la mancata presentazione del PASSOE da parte di un gruppo di operatori economici, all'interno del quale alcuni componenti non sono ancora registrati al portale AVCPass in quanto residenti in altro paese europeo, è sanabile successivamente su richiesta dell'Ente e in quale fase della procedura, o se tale mancanza determina l'esclusione alla partecipazione alla gara.</p>	<p>29. La mancata inclusione del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione del concorrente in sede di presentazione della candidatura. Tuttavia, laddove l'Ente ne riscontri la carenza nella busta amministrativa, nella prima seduta di gara, richiederà al concorrente di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti.</p>
<p>30. Vorremmo capire se al sottocriterio di valutazione D.2 per "figure professionali integrative alle n.6 "minime" del "Gruppo di Lavoro"" si fa riferimento esclusivamente agli altri componenti del Gruppo di Lavoro o anche ad</p>	<p>30. Sì, si fa riferimento esclusivamente al Gruppo di Lavoro e non ad eventuali consulenti esterni. Si rimanda, comunque, alla FAQ numero 18.</p>



<p>eventuali consulenti esterni indicati nell'istanza di partecipazione.</p>	
<p>31. Il disciplinare di gara richiede per le Opere Strutturali, ai fini della qualificazione dei concorrenti, il possesso della categoria S.04 di cui al DM 17-06-2016 a cui corrisponde la categoria IX b della L. 143/49. Secondo il DM 17-06-16 la categoria S.04 ha un grado di complessità 0.90.</p> <p>Premesso che la categoria IX b della L.143/49 afferiva a "Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari", ovvero sia tipologie di opere diverse da quanto è prevedibile verrà costruito nell'area oggetto di gara, si chiede esplicita conferma da parte Vs. della possibilità di soddisfare il requisito richiesto nel disciplinare di gara per le Opere Strutturali tramite servizi svolti in categoria Ia g.</p> <p>La categoria Ia g soddisfa infatti, in base al DM 17-06-2016, sia la categoria S.03 (con grado di complessità 0.95) sia la categoria S.06 (con grado di complessità 1.15), e risulta quindi con grado di complessità maggiore di quello richiesto nel bando (0.90).</p>	<p>31. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e del punto 1 della parte V delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "ANAC" n 1° aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità nr. 138 del 21/02/2018, prestazioni riguardanti opere di cui alla tabella Z-1 riguardanti le categorie edilizia e strutture con grado di complessità maggiore o almeno pari qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.</p> <p>Come previsto al punto 3 della parte V delle citate Linee guida in relazione alla comparazione tra le attuali classificazioni e quelli della L. 143/1949, ai fini della dimostrazione dei requisiti, in caso di incertezze nella comparazione, prevale in ogni caso, in relazione alla identificazione dell'opera, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.</p> <p>Si ritiene pertanto che la categoria I/a della tabella della L. 143/49 soddisfi il requisito richiesto in quanto di categoria comunque superiore alla categoria IX/b della tabella della L. 143/49.</p>
<p>32. E' possibile fare un sopralluogo anche in fase di candidatura? se si con che modalità?</p> <p>33. Relativamente all'articolo 2.6, secondo capoverso, dove si legge "Alcune delle figure richieste possono essere coperte anche dallo stesso soggetto": la domanda è se sia possibile avere un soggetto unico che ricopra 2 o più ruoli di quelli indicati nella tabella pubblicata; per chiarezza, una società di Ingegneria potrebbe "coprire" le competenze dei ruoli al punto 2 e 3 (strutture e impianti) oltre magari alla figura del geologo (a titolo esemplificativo).</p> <p>Quindi il numero di soggetti potrebbe essere inferiore a sei ma comunque completo di tutte le figure richieste dal bando. E' ammesso?</p>	<p>32. Non è possibile fare un sopralluogo in fase di candidatura.</p> <p>33. Con il prevedere, nel disciplinare di concorso, che <i>"alcune delle figure richieste possono essere coperte anche dallo stesso soggetto"</i> l'Ente ha inteso che alcune figure, delle 6 professionali indicate, possano essere coperte anche dallo stesso soggetto (persona fisica).</p> <p>Di conseguenza una stessa persona fisica di una Società di Ingegneria potrà ricoprire più ruoli.</p> <p>In ogni caso, il Gruppo di lavoro deve essere composto complessivamente da 10 persone fisiche indipendentemente dai ruoli ricoperti da ciascun componente il gruppo di lavoro.</p>



<p>34. Nel criterio Premi e Menzioni possono essere riportati premi vinti dal progettista quali: premi alla carriera, premio architetto dell' anno?</p> <p>35. Nel criterio Premi e Menzioni possono essere riportati premi vinti da uno dei progetti usati nella sezione tre progetti rappresentativi? Per esempio premi che certificano il livello di sostenibilita' ottenuto o premi di eccellenza nel design o in altre componenti.</p> <p>36. Gli allegati che contengono firme di progettisti provenienti da diverse localita' (anche all'estero) possono essere scannerizzati e stampati dallo studio che si occupa della consegna o le firme devono essere apposte in originale sulla copia da consegnare?</p>	<p>34. Nel criterio Premi e Menzioni possono essere riportati esclusivamente premi e menzioni in concorsi di architettura (progettazione o idee).</p> <p>35. Nel criterio Premi e Menzioni possono essere riportati premi vinti da uno dei progetti utilizzati per la valutazione delle opere realizzate e/o progetti più rappresentativi (fino ad un massimo di tre).</p> <p>36. La documentazione prodotta ai fini della partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta in originale ed accompagnata da un documento di identità dei sottoscrittori.</p>
<p>37. Siamo a richiedere un chiarimento riguardo alla compilazione dell'allegato 4: all'inizio della PARTE 2, i requisiti A), B), C), D) sono verificati per la capogruppo e le 6 figure minime richieste.</p> <p>Per le successive figure che compongono il raggruppamento temporaneo non costituito, tali requisiti non sono verificati (in quanto sono figure che sono a supporto delle 6 figure minime richieste).</p> <p>Per tali figure (successive alle 6 minime richieste) nella compilazione dell'allegato deve essere spuntata la verifica dei requisiti (in quanto già in possesso delle 6 figure minime richieste) oppure può non essere spuntata la casella e comunque essere garantita la partecipazione all'interno del raggruppamento temporaneo?</p>	<p>Sono i soggetti costituenti il raggruppamento che dichiarano di avere i requisiti o meno; la dichiarazione di cui all'allegato 4, può essere fatta dalla capogruppo per tutti o da ogni singolo soggetto facente parte del raggruppamento.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto possieda i requisiti spunterà la casella di cui alla parte 2 dell'allegato 4 "<i>di possedere i requisiti tecnici di cui all'art. 83</i>".</p> <p>Nel caso in cui il soggetto, partecipante al raggruppamento, non apposti requisiti al raggruppamento, potrà comunque spuntare la casella di cui alla parte 2, specificando "<i>che il raggruppamento complessivamente possiede i requisiti tecnici.....</i>".</p>
<p>38. Con riferimento al paragrafo 3.1 D) si chiede se l'iscrizione all'ANAC e la presentazione del PASSOE è necessaria per le figure professionali aggiuntive o esclusivamente per le 6 figure professionali obbligatorie.</p>	<p>38. Dovranno registrarsi al sistema AVCPass tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, costituito o costituendo. Allo stesso modo il documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato dall'Anac in sede di registrazione dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento costituito o costituendo.</p>
<p>39. Con riferimento al paragrafo 3.1 D) si chiede</p>	<p>39. Si rimanda alla FAQ n. 38</p>



<p>se l'iscrizione all'ANAC e la presentazione del PASSOE è necessaria per i giovani professionisti inseriti nel gruppo di lavoro.</p> <p>40. Con riferimento al paragrafo 3.1 D) si chiede se l'iscrizione all'ANAC e la presentazione del PASSOE è necessaria per partecipanti al gruppo di lavoro dipendenti, soci o consulenti di società in forma singola o in forma societaria.</p> <p>41. Con riferimento al paragrafo 3.1 D) si chiede se l'iscrizione all'ANAC e la presentazione del PASSOE è necessaria per le figure professionali aggiuntive del gruppo di lavoro oltre alle 6 obbligatorie.</p> <p>42. Con riferimento al paragrafo 2.4.2 B) in merito ai requisiti tecnico-organizzativi si chiede se possono essere considerati anche servizi di categorie differenti da E.10, ma comprese nella stessa categoria (EDILIZIA - L.143/49 I/d) e con pari grado di complessità.</p> <p>43. Con riferimento al paragrafo 2.4.2 B) in merito ai requisiti tecnico-organizzativi si chiede se possono essere considerati anche servizi di categorie differenti da E.10, ma comprese nella stessa categoria (EDILIZIA - L.143/49 I/d) e con grado di complessità maggiore (E.22).</p> <p>44. In merito alla dichiarazione del raggruppamento da costituire si chiede se la percentuale di partecipazione al raggruppamento deve essere specificata anche per le figure professionali aggiuntive.</p> <p>45. In merito alla dichiarazione del raggruppamento da costituire si chiede se la percentuale di partecipazione al raggruppamento deve essere specificata anche per le figure professionali che figurano come dipendenti, soci o consulenti delle società partecipanti al bando, o è sufficiente indicare la sola percentuale della società.</p>	<p>40. Si rimanda al FAQ n. 38</p> <p>41. Si rimanda alla FAQ n. 38</p> <p>42. Si rimanda alla FAQ nr. 8.</p> <p>43. Si rimanda alla FAQ nr. 8.</p> <p>44. Con riferimento all'ALLEGATO 6 – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE RAGGRUPPAMENTI DA COSTITUIRE, tutti i futuri raggruppati (quindi mandatario e mandanti) devono indicare la percentuale di partecipazione al costituendo raggruppamento.</p> <p>45. E' sufficiente indicare la sola percentuale della società.</p>
---	--



<p>46. Le 3 opere del dossier di presentazione possono essere più vecchie di 10 anni ?</p>	<p>46. Non esiste limite temporale per le opere o progetti da illustrare nel Dossier di presentazione di cui al punto 3.1 lett. E) del Disciplinare di concorso.</p>
<p>47. Sono un giovane architetto interessato a partecipare al concorso PiaveFutura in un gruppo di lavoro. Vorrei capire se posso figurare come elemento giovane del gruppo di lavoro, cioè come “un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ...” essendomi io laureata a marzo 2013, iscritta all’esame di stato nel 2013 e poi iscritta all’albo in data 09/09/2014.</p>	<p>47. Si rimanda alla FAQ nr. 16. Si sottolinea comunque che le condizioni per essere considerato “GIOVANE PROFESSIONISTA” sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. essere laureato;2. essersi abilitato all’esercizio della professione (ovvero avere superato l’esame di stato) da meno di 5 anni al momento fissato dal disciplinare di concorso quale termine di presentazione della domanda di partecipazione (07.08.2018);3. essere un libero professionista singolo o associato (quindi disporre di Partita IVA).
<p>48. In relazione al criterio E “valutazione delle opere realizzate e/o progetti più rappresentativi” si chiede di specificare se le stesse debbano essere state realizzate/svolte negli ultimi dieci anni ovvero se non è fissato un limite temporale.</p>	<p>48. Si rimanda alla FAQ nr. 46.</p>
<p>49. In caso di un'associazione tra persone fisiche e società di ingegneria-architettura, con capogruppo società iscritta alla camera di commercio di Porto (Portogallo), come si deve procedere per l'ottenimento del PASSoe e dell'iscrizione al AVCPass</p>	<p>49. Si rimanda alla FAQ nr. 12</p>
<p>50. In merito ai “Requisiti speciali” 2.4.2 lettera B) e C), si chiede conferma che si ritengano soddisfatti i requisiti nel momento in cui un candidato possa documentare lavori di categoria E.13 ed E.22.</p>	<p>50. Si rimanda alla FAQ nr. 8</p>
<p>51. In merito ai “Requisiti di capacità economico-finanziaria” 2.4.4 lettera A e “Requisiti tecnico-organizzativi” 2.4.2 lettera B: I soci dello studio hanno due società, entrambe da più di 5 anni, delle quali sono soci rappresentanti. Una società soddisfa i requisiti di fatturato ed alcuni lavori svolti, l'altra soddisfa i requisiti del numero di collaboratori ed alcuni lavori svolti.</p>	<p>51. Non è chiara la domanda.</p>



<p>Risulta in conflitto che la società 1 designata come mandataria possa ricorrere ad alcuni requisiti di lavori svolti e numero di collaboratori della società 2, nel momento in cui i soci sono gli stessi? L'operazione dovrebbe svolgersi attraverso l'istituto dell'avvalimento?</p>	
<p>52. In merito al requisito speciale di capacità economico finanziaria, tipo A, (pagina 11 del disciplinare di gara), si chiede se la misura percentuale che deve possedere la mandataria rispetto a ciascuno dei mandanti (pagina 13 del disciplinare) sia da riferirsi rispetto a tutti i mandanti indistintamente oppure solo agli eventuali mandanti che eseguano in quota parte il servizio nella stessa classe di progettazione. Per meglio spiegarci, sono ammessi i seguenti casi?: caso 1- la capogruppo mandataria, che esegue tutto il servizio per la categoria principale E.10, ha un fatturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque, ad esempio, di 3 milioni di euro, mentre una delle mandanti, che esegue la categoria secondaria IA02 , ha un fatturato di 10 milioni di euro. caso 2 - la capogruppo mandataria, che esegue una parte del servizio per la categoria principale E.10, ha un fatturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque, ad esempio, di 3 milioni di euro, una altra mandante che esegue una parte del servizio per la categoria principale E.10, ha un fatturato di 1 milione di euro, mentre una delle mandanti, che esegue la categoria secondaria IA02 , ha un fatturato di 10 milioni di euro.</p>	<p>52. Il requisiti di cui al punto 2.4.2 lett A) del disciplinare di concorso deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento e la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, come indicato a pg. 13 del medesimo disciplinare. Ciò, indipendentemente dalle classi di progettazione, le quali attengono ai requisiti di cui alla lettera B) e C).</p>
<p>53. In caso di RTP può essere mandataria uno studio che non svolge servizi nella categoria principale E.10?</p>	<p>53. Si rinvia all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale <i>“Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo</i></p>



	<i>di prestazione..”</i>
<p>54. Si informa che ad oggi non è possibile pagare il contributo a favore di Anac, inserendo il CIG questo riporta alla denominazione del Concorso ma compare questa dicitura: [50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. &Egrave; opportuno contattare la stazione appaltante.</p>	<p>54. Diversamente da quanto indicato nel disciplinare di concorso, nella fase di preselezione non è dovuto il "versamento a favore dell'ANAC" dell'importo di € 140,00, di cui alla lettera C) del punto 3.1 del disciplinare.</p> <p>Pertanto la ricevuta di detto versamento non dovrà essere allegata ai documenti di gara.</p> <p>Detto versamento sarà dovuto soltanto dai 10 soggetti invitati alla successiva fase di presentazione dei progetti</p>

Il RUP
Arch. Giuseppe Olivi